

Pubblicato il 13/04/2017

N. 04574/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00925/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2017, proposto da:
Zako Lignon, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Avagliano, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 123;

contro

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia.

del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe Zako Lignon ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo la carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento, il travisamento dei fatti, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e la violazione dell'art. 10 bis della stessa legge per l'omesso preavviso di diniego;

Rilevato che il ricorso è stato depositato in formato digitale, ma senza l'apposizione della firma digitale, e che non risulta depositata nemmeno alcuna copia cartacea recante la sottoscrizione analogica;

Considerato che l'art. 136, comma 2 bis, c.p.a., prevede che tutti gli atti delle parti sono sottoscritti con firma digitale, e non più che gli stessi, più semplicemente, «possono essere sottoscritti con firma digitale», come nel testo anteriore al d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con l. 25 ottobre 2016, n. 197;

che allo stesso modo l'art. 9 del D.P.C.M. 16.2.2016, n. 40, stabilisce che «salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»;

Considerato che, nel caso di specie, anche a prescindere dalla soluzione interpretativa adottata con riferimento al difetto della firma digitale, rileva l'assenza della sottoscrizione anche autografa, con conseguente impossibilità di raggiungere alcuna certezza in ordine alla paternità del gravame, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 157 c.p.c., in quanto, come detto, non

è stata depositata alcuna copia del ricorso sottoscritta manualmente, né alcun altro documento sottoscritto con firma autografa o digitale;
che sulla base delle considerazioni che precedono **il ricorso deve quindi essere dichiarato nullo, in quanto privo di qualsiasi sottoscrizione, e quindi inammissibile;**
Ritenuto che la mancata costituzione dell'Amministrazione fa sì che non necessita pronuncia sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO